

## **Regolamento per l'istituzione e la gestione dell'Elenco Ufficiale dei fornitori di beni e prestatori di servizi del FAPI**

## INDICE

Regolamento per l'istituzione e la gestione dell'Elenco Ufficiale dei fornitori di beni e prestatori di servizi del FAPI ....	1
INDICE.....	2
ART. 1 - PREMESSA E DEFINIZIONI .....	4
ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE .....	4
ART. 3 – COMPOSIZIONE DELL'ELENCO .....	5
ART. 4 –ELENCO FORNITORI SUL SITO WEB DEL FAPI (www.fondopmi.it) .....	6
ART. 5 – MODALITA' DI SUPPORTO ALLE OPERAZIONI E RICHIESTE DI CHIARIMENTO .....	6
ART. 6 – OPERATORI ECONOMICI AMMESSI.....	6
ART. 7 - CLASSI DI IMPORTO .....	8
ART. 8 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO FORNITORI.....	8
ART. 9 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.....	11
ART. 10 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE.....	12
DOCUMENTAZIONE GENERALE.....	12
DOCUMENTAZIONE SPECIFICA RICHIESTA PER OGNUNA DELLE CATEGORIE MERCEOLOGICHE PRINCIPALI PER LE QUALI SI RICHIEDE L'ISCRIZIONE .....	14
ART. 11 - ESITO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE .....	17
ART. 12 - ESTENSIONE .....	18
ART. 13 - DURATA DELL'ISCRIZIONE E AGGIORNAMENTO .....	18
Durata dell'iscrizione .....	18
Aggiornamento periodico delle informazioni.....	18
Rinnovo annuale dell'iscrizione .....	19
ART. 14 - CAUSE DI SOSPENSIONE.....	19
ART. 15 - CAUSE DI CANCELLAZIONE.....	21

ART. 16 - TUTELA DELLA PRIVACY (D. Lgs. 196/2003) ..... 21

ART. 17 - FORO COMPETENTE ..... 22

## **ART. 1 - PREMESSA E DEFINIZIONI**

Il Fondo Formazione PMI (d'ora in poi anche solo "Fapi"), ai sensi di quanto stabilito dall'art. 90 del Decreto Legislativo 18 aprile 2006, n° 50 e s.m.i. (d'ora in poi anche solo "Codice dei Contratti"), intende istituire il proprio Elenco ufficiale dei fornitori di beni e prestatori di servizi (d'ora in poi anche solo "Elenco fornitori") e con il presente Regolamento individua i criteri e le modalità di gestione dello stesso.

L'Elenco fornitori ha lo scopo di definire un numero di operatori economici in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale richiesti da Fapi per le finalità di cui al successivo articolo 2.

L'Elenco fornitori ha durata indeterminata.

La formazione e la gestione dell'Elenco fornitori, regolamentata dal presente Regolamento, è disponibile sul Sito web di Fapi, all'indirizzo [www.fondopmi.it](http://www.fondopmi.it), sezione "Gare e Forniture", ove è possibile scaricare tutta la documentazione (incluso il presente Regolamento e i modelli di dichiarazione) richiesta a corredo della Domanda di iscrizione all'Elenco fornitori, ed acquisire altre notizie utili per agevolare l'iscrizione da parte degli operatori economici interessati.

Essendo prescritta la costante permanenza dei requisiti richiesti, gli operatori economici possono, in ogni momento di vigenza dell'Elenco fornitori, essere sospesi o, nelle ipotesi più gravi, cancellati dall'Elenco stesso secondo quanto indicato nel presente Regolamento.

Si precisa sin d'ora che tutte le ipotesi di sospensione/cancellazione dall'Elenco fornitori descritte nel presente documento devono intendersi applicabili esclusivamente alle singole categorie merceologiche per le quali l'operatore economico ha presentato Domanda di iscrizione (pertanto un operatore economico può contemporaneamente risultare sospeso su una categoria e mantenere valida l'iscrizione su un'altra categoria).

## **ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE**

L'Elenco fornitori sarà utilizzato da Fapi come strumento di identificazione degli operatori economici da consultare ai fini dell'affidamento di forniture e servizi di importo inferiore alle soglie indicate agli artt. 35, comma 1, lettere c) e d) e 36 comma 2 lettera b) del Codice dei contratti.

Per la scelta degli operatori economici da invitare si procederà nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36 del Codice dei Contratti nonché delle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvate

dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (d'ora in poi anche solo "ANAC") con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016

Fapi si riserva la facoltà di ampliare, sulla base delle proprie conoscenze di mercato, la concorrenzialità rispetto agli operatori economici iscritti, invitando o interpellando anche altri operatori ritenuti idonei.

5 

Resta ferma la facoltà di Fapi di non ricorrere agli operatori economici iscritti all'Elenco fornitori o di ricorrervi parzialmente, nelle seguenti ipotesi:

- quando si tratti di forniture, servizi e lavori che, per loro peculiarità tecnica o qualitativa o per il grado di specializzazione e/o organizzazione richiesta, non rendano possibile l'utilizzazione dell'Elenco;
- quando si tratti di appalti aventi ad oggetto categorie merceologiche differenti da quelle oggetto dell'Elenco fornitori;
- per approvvigionamenti di importo, al netto dell'IVA, inferiore a € 3.000.

### **ART. 3 – COMPOSIZIONE DELL'ELENCO**

L'Elenco fornitori è così articolato:

- Sezione I: Fornitori di beni;
- Sezione II: Prestatori di servizi;

Le sezioni sono suddivise in categorie principali e relative (ove presenti) sottocategorie di cui all'allegato elenco ("Allegato 6 - Elenco categorie merceologiche").

E' ammessa l'iscrizione esclusivamente per le categorie principali che sono evidenziate in giallo nell'allegato 6. Il fornitore deve inoltre indicare una o più sottocategorie, se esistenti, per le quali chiede l'iscrizione.

Con la procedura descritta nel presente Regolamento non vengono costituite graduatorie o qualsivoglia altra classificazione di merito e non si procede, pertanto, all'attribuzione di punteggi.

Il presente Regolamento, la Domanda di iscrizione all'Elenco fornitori, le relative dichiarazioni, l'ulteriore documentazione allegata nonché gli altri eventuali elementi integrativi forniti dai soggetti interessati, hanno il solo scopo di manifestare la volontà dei medesimi soggetti di essere iscritti all'Elenco fornitori.

I soggetti richiedenti, quindi, con l'iscrizione non acquisiscono diritto a partecipare alle procedure di affidamento espletate da Fapi in quanto l'iscrizione stessa non costituisce titolo di preferenza.

Eventuali errori, omissioni o manchevolezze di qualsiasi genere nella tenuta, nell'aggiornamento e/o nell'utilizzazione dell'Elenco fornitori da parte di Fapi non daranno comunque titolo ad alcuno per avanzare ragioni o pretese, di qualsiasi genere nei confronti di Fapi stesso.

#### **ART. 4 – ELENCO FORNITORI SUL SITO WEB DEL FAPI ([www.fondopmi.it](http://www.fondopmi.it))**

Allo scopo di assicurare maggiore celerità nella gestione dell'Elenco fornitori, nonché di favorire l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con Fapi, la gestione dell'Elenco fornitori è garantita dal Sito web Fapi (disponibile al seguente indirizzo [www.fondopmi.it](http://www.fondopmi.it)).

Per poter richiedere l'iscrizione all'Elenco fornitori è sufficiente scaricare i moduli e la documentazione disponibile per il download nel sito web stesso.

Una volta compilati, i moduli devono essere firmati dal legale rappresentante e inviati via PEC al Fapi unitamente alla fotocopia del documento del legale rappresentante che li firma.

A tal fine l'operatore economico abilitato, interessato a richiedere l'iscrizione all'Elenco fornitori, elegge domicilio presso l'indirizzo di posta elettronica che indica nel modulo dell'anagrafica.

E' onere del soggetto abilitato aggiornare tempestivamente qualsiasi variazione dell'indirizzo email.

#### **ART. 5 – MODALITA' DI SUPPORTO ALLE OPERAZIONI E RICHIESTE DI CHIARIMENTO**

Per richieste di supporto o chiarimento e in caso di guasti alla struttura tecnologica, applicativa e di comunicazione l'operatore economico può in alternativa:

- contattare il Servizio assistenza fornitori Fapi al numero +39 06.6977081;
- inviare una comunicazione, in forma scritta e in lingua italiana, all'indirizzo mail indicato nella sezione "Elenco fornitori" accessibile sul Sito web .

#### **ART. 6 – OPERATORI ECONOMICI AMMESSI**

Possono richiedere l'iscrizione all'Elenco fornitori i soggetti di cui all'art. 45 comma 2 del Codice dei Contratti, che qui si riportano in sintesi:

1. gli imprenditori individuali, anche artigiani e le società anche cooperative;

2. i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
3. i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;
4. i raggruppamenti temporanei di impresa costituiti tra i soggetti di cui ai punti precedenti;
5. i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del Codice Civile costituiti tra i soggetti di cui ai punti precedenti;
6. le aggregazioni tra le imprese aderenti a un contratto di rete di cui alla Legge 09.4.09, n 33;
7. i soggetti che abbiano stipulato un contratto di Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) di cui al D.lgs. 37.7.91 n. 240.

7 

Gli operatori economici iscritti nell'Elenco fornitori, ai sensi di quanto previsto dal presente Regolamento, saranno invitati alle procedure nella forma giuridica indicata nell'iscrizione e verranno ammesse esclusivamente le offerte presentate nella medesima forma giuridica.

Resta inteso che i Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o c) del Codice dei contratti sono tenuti, qualora invitati ad una procedura di gara, ad indicare, in sede di offerta, gli operatori economici consorziati che eseguiranno le prestazioni oggetto della procedura (ad eccezione del Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del Codice dei contratti che dichiara di partecipare in proprio alla procedura di gara).

In tal caso il Consorzio potrà indicare come consorziati esecutori delle prestazioni:

- gli operatori economici già iscritti nell'Elenco fornitori per la categoria principale oggetto della procedura;
- gli operatori economici non iscritti nell'Elenco fornitori.

Resta inteso che non è ammessa la partecipazione congiunta ad una medesima procedura di gara del Consorzio e dell'operatore economico consorziato indicato dallo stesso come esecutore delle prestazioni oggetto della procedura, pena esclusione dalla gara sia del Consorzio che dell'operatore economico consorziato.

## **ART. 7 - CLASSI DI IMPORTO**

Per ogni categoria merceologica principale sono definite le seguenti classi di importo, in base alle quali ciascun operatore economico può essere iscritto sulla scorta dei requisiti indicati nel successivo articolo 8:

- Classe I (fino a € 39.999)
- Classe II (da € 40.000 fino a € 100.000)
- Classe III (da € 100.001 a € 200.000).

L'iscrizione ad una classe sottintende l'iscrizione alle classi di rango inferiore (ad. es. un operatore iscritto in classe III risulterà iscritto anche nella classe I e II).

A fronte dell'esito positivo del procedimento di iscrizione, l'operatore economico viene ritenuto idoneo a partecipare alle procedure di affidamento per le quali Fapi intenda avvalersi dell'Elenco fornitori, nei limiti del valore della classe di importo attribuita.

Si precisa che l'iscrizione alla classe III, abilita l'operatore economico a partecipare alle procedure di affidamento fino all'importo della soglia di rilevanza comunitaria indicato all'art. 35, comma 1, lettera c) del Codice dei contratti;

Le soglie sopra indicate sono soggette a revisione periodica secondo quanto previsto dall'art. 35, comma 3, del Codice dei contratti.

## **ART. 8 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO FORNITORI**

Ai fini dell'inserimento nell'Elenco fornitori, gli operatori economici interessati devono essere in possesso dei requisiti di seguito specificati.

A) [Per tutte le categorie] Requisiti di ordine generale:

1. iscrizione nel Registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali) per attività inerenti l'oggetto della categoria principale per la quale si richiede l'iscrizione;
2. non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei contratti, ovvero di ogni altra situazione che determini l'esclusione dall'Elenco fornitori e/o l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione.



B) [Per ciascuna Categoria merceologica principale per la quale si richiede l'iscrizione] Requisiti di capacità economico-finanziaria:

9 

1. Fatturato globale:

Somma dei fatturati globali (valore della produzione iscritto in bilancio), conseguiti negli ultimi 3 (tre) esercizi di bilancio approvati alla data di presentazione della Domanda di iscrizione all'Elenco fornitori, ovvero nel minor periodo di attività, non inferiore a 1,5 (unovirgolacinque) volte il valore massimo della classe d'importo per la quale si richiede l'iscrizione, in riferimento a ciascuna categoria merceologica principale per la quale si richiede l'iscrizione.

In caso di richiesta di iscrizione in più categorie merceologiche principali, il fatturato globale richiesto deve essere pari alla somma dei fatturati necessari per l'iscrizione in ciascuna categoria merceologica principale (ad esempio: qualora si chieda l'iscrizione in 2 categorie merceologiche, entrambe per la classe III, il fatturato globale deve essere almeno pari a € 600.000,00)

2. Fatturato specifico:

Somma dei fatturati specifici per categoria analoga alla categoria merceologica principale per la quale si richiede l'iscrizione, conseguiti negli ultimi 3 (tre) esercizi di bilancio approvati alla data di presentazione della Domanda di iscrizione all'Elenco fornitori, ovvero nel minor periodo di attività, non inferiore al valore massimo della classe d'importo per la quale si richiede l'iscrizione.

In caso di richiesta di iscrizione in più categorie merceologiche principali, la condizione di cui sopra deve essere rispettata per ciascuna categoria merceologica per la quale si richiede l'iscrizione;

C) Requisito di capacità tecnico-professionale:

1. Servizio di punta:

Avvenuta esecuzione, con esito positivo, nei 3 anni antecedenti la data di presentazione della Domanda di iscrizione all'Elenco fornitori, di una prestazione analoga alla categoria

merceologica principale per la quale si richiede l'iscrizione, di importo, IVA esclusa, non inferiore al 40% del valore massimo della classe d'importo prescelta ovvero:

- a. Classe I: € 16.000,00;
- b. Classe II: € 40.000,00;
- c. Classe III: € 80.000,00;

In caso di richiesta di iscrizione in più categorie merceologiche principali, la condizione di cui sopra deve essere rispettata per ciascuna categoria merceologica per la quale si richiede l'iscrizione.

Si precisa che per la dimostrazione del servizio di punta è necessario prendere come riferimento temporale i tre anni consecutivi immediatamente antecedenti la data (GG/MM/AAAA) di presentazione della Domanda di iscrizione all'Elenco fornitori.

Ad esempio, se la domanda è stata presentata il 20/03/2016 è necessario prendere come riferimento temporale, per la dimostrazione del requisito, il periodo che va dal 20/03/2013 al 20/03/2016.

Gli operatori economici interessati devono prendere in considerazione la prestazione ultimata nel periodo sopra indicato, ovvero la parte di essa ultimata nel periodo stesso per quella iniziata in epoca precedente, ovvero la sola parte effettuata nel caso di prestazione in corso di esecuzione al termine del periodo;

Nel caso di richiesta di iscrizione da parte di un Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti, i Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale devono essere posseduti e comprovati dal Consorzio stesso.

Nel caso di richiesta di iscrizione, da parte di un Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, si applica quanto segue:

- i Requisiti di capacità economico-finanziaria devono essere posseduti e comprovati dal Consorzio stesso o, in alternativa, se il Consorzio è costituito da meno di 5 anni, da una o più Imprese consorziate (ai sensi di quanto previsto dall'art. 47, comma 2, del Codice dei Contratti) che il Consorzio deve obbligatoriamente indicare nell'Allegato 3;
- il Requisito di capacità tecnico-professionale di cui alla precedente lettera C, punto 1, deve essere posseduto e comprovato dal Consorzio stesso o, in alternativa, se il Consorzio è costituito

da meno di 5 anni, da una delle Imprese consorziate (ai sensi di quanto previsto dall'art. 47, comma 2, del Codice dei Contratti) che il Consorzio deve obbligatoriamente indicare nell'Allegato 3.

Nel caso in cui il Consorzio intenda utilizzare i requisiti delle proprie consorziate devono essere prodotti i seguenti documenti:

- Allegati 2 e 3 resi e sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante o procuratore di ciascuna delle Imprese consorziate indicate dal Consorzio ai fini del raggiungimento dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Elenco fornitori.

Qualora i requisiti di ordine speciale non raggiungano le soglie minime sopra indicate, ma risultino comunque compatibili con l'attribuzione di una classe d'importo inferiore rispetto a quella richiesta per la stessa categoria merceologica principale, si procederà direttamente all'attribuzione della classe d'importo inferiore.

Il mancato possesso anche di solo uno dei requisiti richiesti, siano essi di carattere generale che speciale (fatto salvo quanto precisato al precedente capoverso), comporta la non iscrizione ovvero la cancellazione dell'operatore economico dall'Elenco fornitori.

## **ART. 9 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE**

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini dell'iscrizione all'Elenco fornitori:

- devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con la sottoscrizione digitale del dichiarante (legale rappresentante) fatto salvo quanto indicato ai successivi articoli;
- possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia della relativa procura.

La restante documentazione deve essere prodotta nelle modalità di seguito descritte.

In caso di operatori economici non stabiliti in Italia, la documentazione deve essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano, in questo caso, l'art. 45, comma 1, l'art. 83, comma 3, l'art. 86, commi 2 e 3, l'art. 90, comma 8, del Codice dei contratti.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

Gli allegati al presente Regolamento sono editabili. Gli operatori economici interessati devono utilizzare i citati modelli lasciando vuoti i campi di non pertinenza.

## **ART. 10 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE**

Per iscriversi all'Elenco fornitori l'operatore economico interessato deve:

1. prendere visione delle presenti Norme e delle Categorie Merceologiche Fapi (disponibili nell'area "Elenco fornitori" del Sito web-);
2. far pervenire a Fapi via PEC:

### **DOCUMENTAZIONE GENERALE**

1. Domanda di Iscrizione all'Elenco fornitori (cfr. Allegato 1) sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore;
2. [Facoltativa] Presentazione aziendale;
3. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000, riferita ai requisiti di ordine generale (cfr. Allegato 2) sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore.

Il dichiarante deve presentare una dichiarazione esauriente che permetta a Fapi una valutazione informata sulla sua affidabilità e su quella dell'operatore economico che richiede l'iscrizione all'Elenco fornitori.

L'Allegato 2 va compilato esclusivamente nelle parti di competenza.

Nel caso in cui siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull'integrità o affidabilità del soggetto dichiarante o dell'operatore economico che richiede l'iscrizione all'Elenco fornitori (di cui all'art. 80, commi 1 e 5, del Codice dei Contratti) o siano state adottate misure di self cleaning, devono essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire a Fapi ogni opportuna valutazione.

Le dichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del Codice, devono essere rese dal legale rappresentante o procuratore per tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all'art. 80, comma 3, del Codice dei Contratti.

Per la corretta definizione dell'ambito soggetto di applicazione dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, commi 1 e 3, del Codice dei Contratti si rimanda al Comunicato Presidente ANAC 26/10/2016.

Si precisa inoltre che in caso di cessione/affitto d'azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell'anno antecedente la data di presentazione della Domanda di iscrizione all'Elenco fornitori, le dichiarazioni di cui all'art. 80, comma 1, del Codice dei Contratti devono essere rese anche con riferimento ai soggetti indicati dal medesimo articolo, che hanno operato presso l'Impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fuse in nell'anno antecedente la data di presentazione della Domanda di iscrizione all'Elenco fornitori e ai cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo, che devono considerarsi "soggetti cessati" per l'operatore economico.

Si precisa infine che nel caso di società con due soli soci persone fisiche i quali siano in possesso, ciascuno, del cinquanta per cento (50 %) della partecipazione azionaria, le dichiarazioni previste ai sensi dell'art. 80, comma 1, del Codice dei Contratti devono essere rese per entrambi suddetti soci;

4. Copia integrale della visura camerale aggiornata (di data non antecedente a 6 mesi dalla data di presentazione della Domanda di iscrizione all'Elenco fornitori) contenente i nominativi di tutti i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011;
5. Copia, ove presente, del certificato di qualità UNI EN ISO 9001/2008 o successive revisioni;
6. [in caso di Consorzio] Atto costitutivo del Consorzio;
7. Comunicazione relativa al conto corrente dedicato (necessaria per assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010) debitamente compilata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore (cfr. Allegato 4).

L'operatore economico è tenuto ad indicare gli estremi identificativi del conto bancario o postale su cui intende ricevere i pagamenti riferiti a prestazioni effettuate per Fapi nell'ambito di contratti di appalto o affidamenti diretti (nelle ipotesi consentite dalla normativa vigente), fatto salvo il puntuale obbligo di comunicazione delle eventuali successive modifiche;

#### 8. Procura

Qualora le dichiarazioni siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale) deve essere inserita nel sistema la copia della procura (generale o speciale), oppure del verbale di conferimento, che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile;

## **DOCUMENTAZIONE SPECIFICA RICHIESTA PER OGNUNA DELLE CATEGORIE MERCEOLOGICHE PRINCIPALI PER LE QUALI SI RICHIEDE L'ISCRIZIONE**

9. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000, riferita ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, per ognuna delle categorie merceologie per le quali si richiede l'iscrizione (cfr. Allegato 3), sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore;

10. Documentazione a comprova dei requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico - professionale:

10.1. Documenti a comprova del requisito di cui al precedente articolo 8, lettera B), punto 1:

10.1.1. dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società, ove presente (quindi esclusivamente Collegio sindacale o revisore contabile o società di revisione), con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore, attestante l'importo del fatturato globale richiesto per l'iscrizione nella categoria merceologica principale prescelta, relativo agli esercizi finanziari di cui al precedente articolo 8 lettera B), punto 1;

(ovvero)

10.1.2. copie dei bilanci consuntivi (o, nel caso di società di persone o Imprese individuali, dei modelli unici), compresi gli allegati, relativi agli esercizi finanziari, di cui al precedente articolo 8 lettera B), punto 1, dai quali risulti il fatturato globale richiesto per l'iscrizione nella categoria merceologica principale prescelta;

(ovvero)

10.1.3. Dichiarazione di un Commercialista/Ragioniere/Perito commerciale, autorizzato all'esercizio della professione ai sensi della normativa vigente, con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore, con la quale il dichiarante, assumendosi la relativa responsabilità, attesta l'importo del fatturato globale richiesto per l'iscrizione nella/e categoria/e merceologica/he principale/i prescelta/e, relativo agli esercizi finanziari di cui al precedente articolo 8 lettera B), punto 1;

10.2. Documenti a comprova del requisito di cui al precedente articolo 8, lettera B), punto 2:

10.2.1. dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società, ove presente (quindi esclusivamente

Collegio sindacale o revisore contabile o società di revisione), con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore, attestante l'importo del fatturato specifico richiesto per l'iscrizione nella categoria merceologica principale prescelta, relativo agli esercizi finanziari di cui al precedente articolo 8 lettera B), punto 2;

(ovvero)

10.2.2. copie dei bilanci consuntivi (o, nel caso di società di persone o Imprese individuali, dei modelli unici), compresi gli allegati, relativi agli esercizi finanziari, di cui al precedente articolo 8 lettera B), punto 2, dai quali risulti il fatturato specifico richiesto per l'iscrizione nella categoria merceologica principale prescelta.

In tal caso l'operatore economico è tenuto ad indicare, per ciascun documento, il punto specifico da cui sia possibile evincere la tipologia (causale della fatturazione) e la misura (importo) del fatturato specifico;

(ovvero)

10.2.3. Dichiarazione di un Commercialista/Ragioniere/Perito commerciale, autorizzato all'esercizio della professione ai sensi della normativa vigente, con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore, con la quale il dichiarante, assumendosi la relativa responsabilità, attesta l'importo del fatturato specifico richiesto per l'iscrizione nella categoria merceologica principale prescelta, relativo agli esercizi finanziari di cui al precedente articolo 8 lettera B), punto 2;

(ovvero)

10.2.4. copie dei certificati rilasciati e vistati da committenti pubblici, e/o dichiarazioni di privati, che attestino la regolare esecuzione di prestazioni analoghe alla categoria merceologica principale per la quale si richiede l'iscrizione per un importo complessivo - IVA esclusa - almeno pari a quanto richiesto per l'iscrizione nella categoria merceologica principale prescelta.

Tali predetti certificati, pena l'inammissibilità degli stessi, devono:

- descrivere la prestazione;
- riferirsi agli esercizi finanziari di cui al precedente articolo 8 lettera B), punto 2;

- indicare il compenso corrisposto nel triennio riferito agli esercizi finanziari di cui al precedente articolo 8 lettera B), punto 2;
- contenere un giudizio positivo sintetico in merito alla prestazione svolta.

Nel caso in cui la certificazione viene fornita per un contratto che prevede una prestazione principale e una o più prestazioni complementari (es. Fornitura di PC e materiali di consumo) la stessa deve intendersi riferita alla prestazione principale (nell'esempio sopra riportato la certificazione si intende riferita alla Fornitura di PC);

10.3. Requisito di cui al precedente articolo 8, lettera C), punto 1:

10.3.1. copia del certificato rilasciato e vistato da committente pubblico, e/o dichiarazione del privato, che attesti la regolare esecuzione di una prestazione analoga alla categoria merceologica principale per la quale si richiede l'iscrizione per un importo - IVA esclusa - almeno pari a quanto richiesto per l'iscrizione nella categoria merceologica principale prescelta.

Tale predetto certificato, pena l'inammissibilità dello stesso, deve:

- descrivere la prestazione;
- riferirsi ad uno dei periodi indicati al precedente articolo 8 lettera C), punto 1;
- indicare il compenso corrisposto nel periodo indicato al precedente articolo 8 lettera C), punto 1;
- contenere un giudizio positivo sintetico in merito alla prestazione svolta.

Nel caso in cui il certificato fa riferimento ad un contratto che prevede una prestazione principale e una o più prestazioni complementari (es. Fornitura di PC e materiali di consumo) lo stesso deve intendersi riferito alla prestazione principale (nell'esempio sopra riportato il certificato si intende riferito alla Fornitura di PC);

11. confermare definitivamente l'invio dei documenti sopra elencati.

Si precisa che, ai fini di quanto sopra, se i requisiti posseduti dall'operatore economico sono superiori ai requisiti minimi richiesti come indicati al precedente articolo 8, lettere B) e C), è sufficiente comprovare il possesso dei requisiti minimi richiesti.



Ai fini dell'iscrizione nell'Elenco fornitori, i documenti richiesti a comprova dei requisiti devono essere prodotti nel numero strettamente necessario e sufficiente alla verifica degli stessi.

Si fa presente che per la sola iscrizione alla classe I per le categorie di beni e servizi non è richiesta la presentazione dei documenti a comprova dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. Fapi si riserva comunque la facoltà di richiedere, in qualunque momento (anche dopo la conferma dell'avvenuta iscrizione all'Elenco fornitori), tale documentazione da sottoporre a verifica. Qualora, al termine della verifica, fosse accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione fornita in merito ai requisiti di ordine speciale, l'iscrizione dell'operatore economico per la categoria per la quale è stata riscontrata la non rispondenza verrà cancellata.

La mancanza in tutto o in parte della documentazione richiesta, l'incompletezza nelle informazioni o la non rispondenza al vero delle stesse costituisce causa di non iscrizione all'Elenco fornitori.

Il procedimento di caricamento dei documenti richiesti per l'iscrizione all'Elenco fornitori, per una o più categorie merceologiche principali, deve concludersi entro 90 giorni naturali e consecutivi dall'avvio del procedimento. Decorso inutilmente tale termine sarà necessario ripetere nuovamente l'iscrizione nella categoria per la quale non è stato completato il procedimento.

### **ART. 11 - ESITO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE**

Ogni Domanda di iscrizione/Aggiornamento, correttamente compilata e corredata da tutte le dichiarazioni/documentazioni previste, sarà esaminata con criterio cronologico, secondo l'ordine progressivo di arrivo.

Entro 30 giorni dalla presentazione della Domanda di iscrizione all'Elenco fornitori, Fapi comunicherà l'esito del procedimento, via mail, all'indirizzo comunicato dall'operatore economico, specificando categoria merceologica principale e classe d'importo per la quale l'operatore economico risulta iscritto.

Qualora la documentazione presentata non fosse risultata completa o esauriente e qualora Fapi richiedesse chiarimenti/integrazioni in merito ai documenti presentati in sede di Domanda di iscrizione all'Elenco fornitori, il termine per la valutazione viene sospeso, previo avviso all'interessato, sino a che l'operatore economico non fornisca i chiarimenti e/o le integrazioni richiesti/e.

In caso di esito negativo del procedimento, unitamente all'esito, verranno comunicati (con le stesse modalità previste per la comunicazione dell'accoglimento della Domanda di iscrizione all'Elenco fornitori) anche i motivi.

Inoltre, sia nel corso del procedimento di iscrizione, che per tutta la durata della permanenza nell'Elenco fornitori, Fapi si riserva di effettuare approfondimenti e/o verifiche sulla veridicità delle/i dichiarazioni/documenti presentate/i.

Tali approfondimenti e/o verifiche saranno eseguiti, a discrezione di Fapi, secondo una modalità campionaria di individuazione degli operatori economici da analizzare e potranno dar luogo all'immediata cancellazione dell'iscrizione per la categoria merceologica principale per la quale l'esito della verifica è stato negativo.

### **ART. 12 - ESTENSIONE**

L'operatore già iscritto può chiedere l'estensione dell'iscrizione ad altre categorie merceologiche o classi di importo, laddove vi sia capienza nel fatturato globale e specifico e negli altri requisiti richiesti dal precedente articolo 8.

Nel caso di estensione dell'iscrizione il soggetto interessato deve corredare la relativa domanda della documentazione di cui al precedente articolo 10 riferita alla categoria merceologica principale per la quale richiede una nuova iscrizione.

In caso di estensione della sola classe di importo resta ferma la scadenza dell'iscrizione in corso per la categoria merceologica principale per la quale è stata effettuata l'estensione.

### **ART. 13 - DURATA DELL'ISCRIZIONE E AGGIORNAMENTO**

#### **Durata dell'iscrizione**

La validità dell'iscrizione all'Elenco fornitori è pari a 12 (dodici) mesi a decorrere dalla comunicazione di iscrizione di cui al precedente articolo 12, fatti salvi i casi di cancellazione indicati al successivo articolo 16.

#### **Aggiornamento periodico delle informazioni**

Gli operatori economici iscritti all'Elenco fornitori dovranno mantenere aggiornati i dati inseriti in fase di iscrizione e comunicare ogni loro variazione.

Tale obbligo va assolto entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi successivi al verificarsi delle variazioni o entro la data di scadenza della documentazione scaduta. Il mancato adempimento comporterà la sospensione dall'Elenco fornitori.

Fapi comunque, sulla base delle informazioni e dei documenti trasmessi dall'operatore economico, istituirà un servizio di monitoraggio delle scadenze documentali. Pertanto almeno 30 giorni naturali e consecutivi prima della scadenza di un qualsiasi documento rilevante ai fini dell'iscrizione segnalerà, mediante apposita comunicazione via email all'operatore economico, i documenti in scadenza che, se non tempestivamente aggiornati, comporteranno la sospensione dell'operatore economico come meglio specificato al successivo articolo 15.

### **Rinnovo annuale dell'iscrizione**

Per il rinnovo dell'iscrizione l'operatore economico deve presentare una nuova Domanda di Iscrizione, e tutta l'ulteriore documentazione richiesta al precedente articolo 10, almeno 2 mesi prima della scadenza annuale dell'iscrizione.

Fapi verificherà il possesso dei requisiti richiesti e quindi provvederà al rinnovo dell'iscrizione secondo le stesse modalità e termini previsti per l'operatore economico che chiede l'iscrizione per la prima volta.

Decorso il termine di validità dell'iscrizione all'Elenco fornitori senza che l'operatore economico abbia ottenuto il rinnovo, l'iscrizione all'Elenco fornitori sarà sospesa e conseguentemente l'operatore economico non potrà essere invitato alle gare rientranti nella categoria merceologica principale per la quale è stata comminata la sospensione.

### **ART. 14 - CAUSE DI SOSPENSIONE**

Fapi si riserva la facoltà di sospendere e/o cancellare l'iscrizione dall'Elenco fornitori come di seguito descritto.

Si procede alla sospensione dell'iscrizione nei seguenti casi:

1. la perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Elenco fornitori di cui al precedente articolo 8;
2. eventuali gravi irregolarità nell'esecuzione delle prestazioni quali ad esempio gravi ritardi nelle consegne;

3. eventuali prestazioni con standard qualitativi o tecnici inferiori a quelli richiesti;
4. quando l'operatore economico non adempia all'obbligo di tempestiva comunicazione di ogni variazione relativa alle dichiarazioni/documentazioni presentate in ordine alla propria iscrizione nei termini previsti all'articolo 13.2;
5. in caso di inadempienza all'obbligo di aggiornamento annuale dell'iscrizione di cui al precedente articolo 13.3;
6. quando un operatore economico precedentemente iscritto subisca e/o comunichi variazioni sensibili nei requisiti di iscrizione relativamente alla sua qualificazione originaria.

In ogni caso, l'iscrizione può essere immediatamente sospesa qualora siano riscontrate fattispecie o siano in corso procedimenti che integrano una potenziale perdita dei requisiti prescritti per l'iscrizione e determinano il venire meno della fiducia nella serietà, correttezza professionale e capacità di eseguire le prestazioni/forniture di beni/servizi o di lavori oggetto della qualificazione per inadempienze di rilievo.

Fapi comunicherà il relativo provvedimento di sospensione all'interessato con adeguata motivazione.

Al provvedimento seguirà, qualora ritenuto necessario, una fase di verifica e di istruttoria in contraddittorio. Al termine di questa fase, qualora sia accertata definitivamente la condotta che ha determinato il provvedimento di sospensione, si procederà con la cancellazione dell'operatore economico dall'Elenco fornitori.

Il provvedimento comporta, per l'operatore economico, il mancato invito alle gare.

L'operatore economico sospeso potrà chiedere la revoca della sospensione qualora vengano meno le condizioni che hanno portato alla sua adozione, con richiesta documentata.

Lo stato di sospensione non può protrarsi oltre 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi prorogabili, nel caso fossero necessari ulteriori approfondimenti, per un ulteriore periodo di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi; decorsi tali termini Fapi deciderà o per la riammissione o per la cancellazione ai sensi di quanto di seguito previsto.

## **ART. 15 - CAUSE DI CANCELLAZIONE**

Si procederà alla cancellazione di ufficio dell'iscrizione, nei seguenti casi (oltre alle casistiche sopra elencate nell'ipotesi in cui, all'esito della fase di verifica e di istruttoria in contraddittorio, sia accertata la condotta che ha determinato il provvedimento di sospensione o nell'ipotesi in cui lo stato di sospensione si prolunghi oltre i 90 giorni):

1. nell'ipotesi in cui, all'esito della fase di verifica e di istruttoria in contraddittorio, sia accertata la condotta che ha determinato il provvedimento di sospensione come meglio precisato al precedente articolo 14;
2. nell'ipotesi in cui lo stato di sospensione si prolunghi oltre i 90 giorni naturali e consecutivi;
3. cessazione di attività;
4. richiesta di cancellazione presentata dall'operatore economico interessato;
5. in presenza di gravi accadimenti tra i quali a titolo esemplificativo e non tassativo:
  - a. dichiarazioni mendaci;
  - b. comunicazioni negative, da parte della competente Prefettura riguardante l'operatore economico e/o i soggetti rientranti nelle previsioni di cui all'art. 85 del D.Lgs 159/2011;
  - c. provvedimenti interdittivi ex D.Lgs. 231/2001 e s.m.i..

In caso di cancellazione ne viene data comunicazione scritta all'operatore economico interessato, via mail, all'indirizzo comunicato dallo stesso.

L'operatore economico potrà presentare eventuali giustificazioni entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione di Fapi.

In caso di cancellazione dall'Elenco fornitori, una nuova iscrizione non potrà essere richiesta prima di 6 (sei) mesi dall'avvenuta cancellazione, o del termine stabilito e comunicato in sede di cancellazione. La nuova iscrizione sarà comunque soggetta ad una preliminare specifica istruttoria sul superamento delle criticità.

## **ART. 16 - TUTELA DELLA PRIVACY (D. Lgs. 196/2003)**

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti ed, ove occorra, delle persone che al loro interno ricoprono cariche sociali, consisterà nella registrazione e

nell'elaborazione anche con l'ausilio di mezzi elettronici, ai fini del vaglio dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Elenco fornitori.

In ogni caso il trattamento in questione sarà effettuato, per le finalità della raccolta e secondo modalità idonee ad assicurarne riservatezza e sicurezza, in conformità alle prescrizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

I predetti dati non formeranno oggetto di comunicazione e diffusione al di fuori delle ipotesi previste e disciplinate dalla legge nazionale e comunitaria e di quanto è strettamente dovuto, ai fini di trasparenza, in materia di pubblicità degli esiti di gara.

### **ART. 17 - FORO COMPETENTE**

Le controversie relative alla applicazione delle Norme del Regolamento e quelle relative alla iscrizione, sospensione e/o cancellazione nell'Elenco fornitori sono di competenza del TAR del Lazio.

### **ALLEGATI**

I seguenti documenti allegati costituiscono parte integrante del presente Regolamento:

- Allegato 1 - Domanda di Iscrizione all'Elenco fornitori;
- Allegato 2 - Dichiarazione Sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000, riferita ai requisiti di ordine generale;
- Allegato 3 - Dichiarazione Sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000, riferita ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- Allegato 4 - Comunicazione relativa al conto corrente dedicato;
- Allegato 5 – Fac simile certificato di regolare esecuzione;
- Allegato A – Elenco categorie merceologiche - Elenco e descrizione delle categorie merceologiche attive per le quali è possibile richiedere l'iscrizione nell'Elenco fornitori.

I predetti allegati, così come il presente Regolamento, sono disponibili sul Sito web del Fapi nella sezione "Elenco fornitori".

(Originale firmato)